

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
(Provincia di Lecco)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2017

Capo I -Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune
- Art. 4 - Gestione del servizio
- Art. 5 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 6 - Determinazione delle tariffe
- Art. 7 - Funzionario responsabile

Capo II - Disciplina della pubblicità

- Art. 8 - Disciplina generale
- Art. 9 - Definizione - tipologia del mezzi pubblicitari
- Art.10 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art.11 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art.12 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante
- Art.13 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art.14 – Autorizzazioni

Capo III – Il Piano generale degli impianti pubblicitari

- Art. 15 - Criteri Generali
- Art. 16 - Ambito applicazione
- Art. 17 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 18 - Affissioni dirette

Capo IV – Disciplina dell'imposta sulla pubblicità

- Art. 19 - Presupposto dell'imposta
- Art. 20 - Soggetto passivo
- Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 - Pagamento dell'imposta – Riscossione coattiva – Rimborsi
- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Applicazione delle tariffe
- Art. 27 - Riduzioni
- Art. 28 - Esenzioni

Capo V – Il Servizio sulle pubbliche affissioni

- Art. 29 - Finalità
- Art. 30 - Affissioni, prenotazioni, registro cronologico
- Art. 31 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

Capo VI – Diritti sulle pubbliche affissioni

- Art. 32 - Tariffe – applicazione e misura
- Art. 33 - Pagamento del diritto
- Art. 34 - Riduzioni
- Art. 35 - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 36 - Esenzioni

Capo VII - Disposizioni finali

- Art. 37 - Sanzioni tributarie, interessi
- Art. 38 - Sanzioni amministrative
- Art. 39 - Contenzioso
- Art. 40 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 41 - Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione nel territorio comunale della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I° e II° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);

Art. 3

Classificazione del comune

1. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, il **Comune di La Valletta Brianza**, ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla **classe V**.

Art. 4

Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto può essere gestito in forma diretta dal Comune ovvero in concessione. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia con le caratteristiche della pubblicità commerciale.
2. Fermo restando la titolarità al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione e deaffissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti abilitati estranei all'Amministrazione Comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera, nell'espletamento del mandato dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.
3. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, opera secondo quanto previsto dall'art.52, comma 5 del D.Lgs. n.446/1997 che quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. 507/1993.
4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 507/1993.

Art. 5

Applicazione dell'imposta e del diritto

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del D.Lgs. 507/1993.

Art. 6

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio a cui le tariffe si riferiscono. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 7

Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario comunale responsabile al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Capo II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 8 Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento, dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Articolo 9 Definizione – tipologia dei mezzi pubblicitari e forme pubblicitarie

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, sono fatte proprie, in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d) pubblicità varia.
3. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante:
 - **INSEGNA DI ESERCIZIO**, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che luce indiretta.
 - **PREINSEGNA**, la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - **CARTELLO**, quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - **LOCANDINA, STENDARDO**, l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - **MANIFESTO**, l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
 - **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**, la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.
 - **IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA**, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come manifesto, o come segno orizzontale reclamistico. Detti impianti sono, a titolo esemplificativo:
 - a) la **targa di esercizio**, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali vari, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie. Nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine, deve essere priva di luminosità propria;
 - b) la **targa pubblicitaria**, cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie;
 - c) la **bacheca** ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda

dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata;

- d) la **tenda**, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilati posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) gli **impianti fissi per le affissioni**, cioè destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie o all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70x100;
- f) l'**impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile**, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- g) l'**impianto di pre-insegne o targhe coordinate**, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di frecce o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, vengono considerate come cartellonistica;
- h) la **vetrofanìa**, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
- i) il **volantinaggio**, la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini, mediante personale o mediante l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta;
- j) **mediante espositori**: per tale pubblicità si intende la distribuzione di materiale propagandistico mediante appositi distributori.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

4. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa";
- c) utilizzo di veicoli speciali ad uso di pubblicità, per conto proprio e terzo.

5. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

6. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

7. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante, definita di seguito "pubblicità fonica";

8. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni o simili. Può essere autorizzata previo nulla-osta del Comando di Polizia Locale ed è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e quando la sua effettuazione non contrasta con motivi di sicurezza, decoro o di viabilità. È vietata in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

In campagna elettorale, la pubblicità fonica all'interno del centro abitato, è consentita con le modalità indicate sull'autorizzazione rilasciata dal Sindaco o dal dirigente preposto dal competente settore amministrativo, secondo quanto previsto dall'art.9 c.4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge n. 130 del 1975 e la Legge n. 121/1956.

Art. 10

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a chiese, e nelle immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato, fuori e dentro i centri abitati, come meglio specificato nel P.G.I.
6. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
7. E' sempre vietato utilizzare alberi e/o i supporti della segnaletica stradale per l'apposizione di supporti pubblicitari.
8. Il posizionamento di mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità o l'efficacia (nel senso delle singole direttrici di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, attraversamenti pedonali.
9. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblicitari D.P.R. 24.7.1996 n. 503.
10. Sono sempre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
11. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.
12. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 11

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dei centri abitati, dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, modificato dalla Legge 01 Agosto 2003 n. 214 e successive modifiche, ed è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada; vedi artt. dal 47 al 59) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, possono essere collocati cartelli e/o mezzi pubblicitari.
2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

Art. 13

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Gli stessi comunque luminosi per luce diretta o indiretta, non possono avere né luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele, in ossequio anche a successive modifiche delle norme vigenti. Devono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. In caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a m 300, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei mezzi

pubblicitari luminosi. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per segnalare ambulatori e posti di pronto soccorso. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le Farmacie.

Art. 14 **Autorizzazioni**

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda su tutto il territorio comunale deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune. Sono anche soggette a preventiva autorizzazione le seguenti modifiche di mezzi pubblicitari: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed inclinazione rispetto alla strada, nonché le modifiche del messaggio.
3. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/1993 che deve essere sempre e in ogni caso presentata ai fini del pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
4. La distribuzione a mano (volantinaggio) di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario deve essere autorizzata preventivamente. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 10 gg. antecedenti la data prevista per la diffusione del messaggio pubblicitario. E' necessario allegare alla stessa, copia del volantino.

Capo III

IL PIANO GENERALE

DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, oltre alle norme di cui al presente regolamento, sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e può essere adeguato o modificato ogni anno.

Art. 16

Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità, in determinati luoghi e su particolari immobili.

Art. 17

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il "piano generale degli impianti pubblicitari" dispone anche in ordine agli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. In conformità a quanto dispone il comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, tenuto conto della popolazione residente riferita al penultimo anno a quello in corso, non sarà inferiore a mq. 12 ogni mille abitanti.
4. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è così ripartita:
 - a) sino al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale;
 - b) sino al 15% è destinata alle affissioni di natura sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - c) sino al 20% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, su impianti di loro proprietà. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici;
 - d) la restante superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
5. Le bacheche sono riservate alle affissioni riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune e alle affissioni riguardanti iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo realizzate da associazioni, fondazioni e di ogni altro ente senza scopo di lucro;
6. I manifesti funebri vengono affissi in appositi impianti a ciò destinati;
7. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine o bacheche per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
8. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" ed il numero di individuazione dell'impianto.

9. La ripartizione degli spazi di cui al quarto comma può essere rideterminata, con deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

Art. 18
Affissioni dirette

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - bacheca
 - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna Area territoriale.
4. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con indicazione "AFFISSIONI DIRETTE" e con il numero di individuazione dell'impianto.
5. La tipologia degli impianti è quella prevista per gli impianti delle pubbliche affissioni.

Capo IV

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 19

Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevati ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.

10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22 Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art.5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 9 commi 3-4-5 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità di cui al predetto art. 9 commi 6-7 (art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il Comune notifica al contribuente avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento;
 - il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta.

Art. 24 Pagamento dell'imposta - Riscossione coattiva – Rimborsi

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se uguale o superiore a detto importo), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a €. 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quelli dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
6. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute. Il Comune provvede al rimborso nel termine di 180 giorni dalla richiesta.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 25 Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n.507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste nel presente regolamento.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 26 Applicazione delle tariffe

1. L'imposta per la **pubblicità ordinaria** si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21 nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
Per la pubblicità ordinaria che ha superficie:
a) compresa fra mq 5,5 e mq 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
b) superiore a mq 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Le maggiorazioni d'imposta sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
2. L'imposta per la **pubblicità ordinaria effettuata con veicoli** si applica secondo la tariffa stabilita dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni descritte al comma precedente quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. L'imposta per la **pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa** per proprio conto o adibiti ai trasporti per conto della stessa, è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti.
Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, delle ditte e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta dagli agenti autorizzati.

4. L'imposta per la **pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi** ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9 comma 5 del presente regolamento, si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21.

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

L'imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio dell'impresa si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

5. L'imposta per la **pubblicità con proiezioni** ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 9 comma 6 del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà.

6. La tariffa dell'imposta per la **pubblicità varia** effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21, commi 2 e 7 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
- da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993;
- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993;
- in forma ambulante mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e/o mediante distribuzione di volantini è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari e/o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 4 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993;
- a mezzo di amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 5 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 27

Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al comma 1 anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 19 comma 3 lettera a), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.

3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del comma 1 sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario

responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio Comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 28 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a)** la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b)** gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c)** la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d)** la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f)** la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- h)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- i)** le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq; per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a mq. 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di mq. 5;
- j)** la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.

Capo V

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 29 **Finalità**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 17, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 34 e 36 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 30 **Affissioni - prenotazioni - registro cronologico**

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 31 **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quella dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, la quantità e le dimensioni.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Il giorno successivo l'affissione, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare e modificare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste, senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto (art. 22 comma 7 del D.Lgs. 507/93).
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente. Se

dopo tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti.

- 10.** In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
- 11.** Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
- 12.** Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a)** le tariffe del servizio;
 - b)** l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c)** il registro cronologico delle commissioni.
- 13.** Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo VI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 32

Tariffe – applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Art. 33

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche sulle pubbliche affissioni.

Art. 34

Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 11 dell'art. 31.

Art. 35

Spazi riservati ed esenzione dal diritto

1. L'affissione di manifesti negli spazi appositamente riservati dal Comune in esenzione dal diritto, in base all'art. 20.2 del D.Lgs. 507/93, è consentita esclusivamente ai soggetti individuati dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. ed in particolare allo Stato, agli enti pubblici territoriali, ai comitati, alle associazioni, alle fondazioni ed ad ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Art. 36

Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo delle comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
 3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
 4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni tributarie si rinvia a quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto previsto dall' art. 13 del D.Lgs. 471/97, dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e dall'art. 12 del D.Lgs. 473/97.
2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso legale più 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Nella stessa misura spettano interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria ai sensi dell'art. 20.1 del D.Lgs. 507/93.

Art. 38

Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente comportano sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93.
3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o soggetti a decadenza dell'autorizzazione dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni amministrative il Comune può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

Art. 39

Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 40
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 41
Entrata in vigore – Rinvio dinamico

1. In conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017 abrogando e sostituendo le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.